



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n.8758/I/CPGT

delibera n. 958/2022

Il Consiglio nella seduta del 21 giugno 2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere F. LUCIFORA;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 8758 del 20/05/2022 e la successiva integrazione acquisita al prot. 9431 del 8/06/2022, con le quali il **Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, dott. Massimo ZANETTI**, in considerazione della scadenza al 30 giugno 2022 delle applicazioni in essere, chiede la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione presso detta Commissione di almeno **n.2 PS, 2 VPS e 2 GT presso la CTP di Perugia** al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

tenuto conto che per le criticità rappresentate dal Presidente della Commissione non è stato possibile espletare interpello interno per assenza dei componenti con la carica richiesta;

visto il parere favorevole alla richiesta del presente interpello del **Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, dott. Francesco ODDI** con nota prot 9496 del 09.06.2022;

rilevato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 3 del 14/12/2021** prevedono che alla **Commissione Tributaria Provinciale di Perugia** per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, oltre al recupero di almeno il 10% dei ricorsi pendenti, siano previste 2 sezioni con 12 componenti mentre l'attuale Commissione alla data del 30.06.2022, con la cessazione delle applicazioni in essere sarà carente dei 2 PS e dei 2 VPS; a ciò va aggiunto che la **GT Iole NAVARRA** cesserà per aggiunti limiti di età ed il **GT Giuliano VERGARI** è deceduto;

considerato che al 30.06.2022 cesseranno le applicazioni temporanee non esclusive presso la Commissione e che il Presidente ne ha chiesto la proroga per gli applicati, i quali ne hanno dato disponibilità;

rilevato che dalla risultanza delle imminenti cessazioni, astensioni in essere e dell'avvenuto recente decesso di un componente, la Commissione non potrà più essere attiva e che, pertanto, con riferimento alla richiamata Risoluzione presso la CTP di Perugia risulta effettuabile l'interpello per l'applicazione di **n.2 PS, 2 VPS e 2 GT**;

considerato che nella nota di cui in premessa il Presidente della Commissione richiede che possano essere prorogate le applicazioni in essere che scadono al 30/06/2022 per gli applicati con la carica di PS e VPS che ne hanno fatto esplicita richiesta, fino all'esito del presente interpello e che vengono qui elencati:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ZANETTI Massimo; MAGRINI ALUNNO Silvio; TURTURICI Filippo; FANTINI Ugo Maria; e che tale proroga può essere concessa, in via eccezionale e nei limiti di svolgimento del presente interpello, al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione;

vista la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

per quanto in motivazione,

- **di prorogare**, in via eccezionale e nel limite del termine di espletamento del presente interpello, le applicazioni in essere dei componenti elencati in precedenza e che ne hanno dato disponibilità;
- di procedere ad effettuare un **interpello in sede nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia** per la copertura **di n. 2 PS, 2 VPS e 2 GT** per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore, a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Commissione di applicazione ha richiesto l'interpello;

DISPONE

che la procedura di interpello nazionale deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Commissioni, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

- a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati,



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpellato non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

In ogni caso, il candidato proveniente da grado diverso potrà partecipare **unicamente se in possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Commissione Regionale** di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, indicando nell'istanza la lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti.

Nell'ambito delle precedenza di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

- 3) Al fine della partecipazione all'interpellato i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpellato, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.*

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Commissione di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

INTERPELLO PER APPLICAZIONI.

- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**

Si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento**

IL PRESIDENTE

Firmatario1